Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 180

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 17 luglio 1971 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 giugno 1971, n. **447.**

Abolizione del diritto per i servizi amministrativi istituito con legge 15 giugno 1950, n. 330, e del diritto di statistica previsto dalle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' abolito il diritto per i servizi amministrativi sulle merci importate dall'estero, istituito con legge 15 giugno 1950, n. 330, quando le merci stesse rispondano alle condizioni richieste dalle disposizioni relative alla non applicazione dei dazi, dei prelievi e delle tasse di effetto equivalente tra gli Stati membri delle Comunità europee istituite con i trattati ratificati con leggi 25 giugno 1952, n. 766, e 14 ottobre 1957, n. 1203.

La disposizione del precedente comma si applica alle merci per le quali la relativa dichiarazione d'importazione è stata accettata successivamente al 30 giugno 1968.

Art. 2.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge è altresì abolito il diritto di statistica previsto dagli articoli 42 e seguenti delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, per l'importazione e per l'esportazione di merci che rispondono alle condizioni richieste dalle disposizioni relative alla non applicazione dei dazi, dei prelievi e delle tasse di effetto equivalente tra gli Stati membri delle Comunità europee, istituite con i trattati ratificati con leggi 25 giugno 1952, n. 766, e 14 ottobre 1957, n. 1203.

Art. 3.

Per tutti i casi non contemplati dagli articoli 1 e 2, il diritto per i servizi amministrativi e il diritto di statistica sono aboliti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 37 miliardi per l'anno finanziario 1971, si provvede:

quanto a lire 9 miliardi, a carico del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970;

quanto a lire 28 miliardi, mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al medesimo capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 giugno 1971

SARAGAT

COLOMBO — PRETI — FERRARI AGGRADI — GIOLITTI — ZAGARI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 1971, n. **448.**

Istituzione di un posto di professore di ruolo e di un posto di assistente ordinario convenzionati da destinare all'insegnamento di « Farmacologia clinica » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate e rese escutive le annesse convenzioni stipulate in Firenze il 6 giugno 1970 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo e di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze.

Art. 2.

Sono istituiti, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Farmacologia clinica », in aggiunta a quelli indicati per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze nella tabella *d*) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni; e, ai sensi dell'art. 1 (sub art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario riservato alla cattedra anzidetta, in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla facoltà stessa in base al citato decreto legislativo n. 1172.

Art. 3.

Qualora le convenzioni non siano rinnovate alla scadenza, ovvero vengano meno in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in esse previsti, i posti di cui al precedente articolo saranno senz'altro soppressi con la conseguente cessazione dal servizio dei rispettivi titolari, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalle convenzioni verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale saranno nominati i titolari dei posti ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1971

SARAGAT

MISASI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 14. — VALENTINI

Repertorio n. 714

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento della « Farmacologia clinica » presso la facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Firenze.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosettanta, il giorno sei del mese di giugno alle ore 11,45, nella sede dell'Università degli studi di Firenze (piazza S. Marco, 4), dinanzi a me, dott. Antonino Spitali, direttore amministrativo, nato a Grotte di Agrigento, il 10 agosto 1903, e domiciliato per la carica presso la sede del rettorato dell'università, funzionario delegato alla stipulazione degli atti e contratti, giusta il decreto rettorale n. 301 del 12 dicembre 1968, con rinuncia di comune accordo alla presenza dei testimoni, sono comparsi personalmente i signori:

1) prof. Giovanni Speroni, nato a Firenze il 4 giugno 1910, domiciliato per la carica in Firenze, piazza S. Marco, 4, non in proprio ma in nome e per conto dell'Università degli studi di Firenze, giusta il decreto n. 282 del 5 dicembre 1968, con il quale il predetto professore viene delegato a stipulare atti e contratti in caso di impedimento o assenza del rettore pro-tempore;

2) dott. Andrea Bischoff, nato a Udine il 25 luglio 1917, nella sua qualità di amministratore della S.p.a. Sandoz, con sede in Milano, via C. Arconati, 1, espressamente delegato alla stipula del presente atto con delibera del consiglio di amministrazione della società suddetta, in data 6 aprile 1970, che si allega sub lettera « A ».

I quali dando esecuzione a precedenti accordi;

Premesso

che nello statuto dell'Università degli studi di Firenze, tra gli insegnamenti complementari per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia è compreso quello della farmacologia clinica;

che in conseguenza dell'importanza sociale e scientifica e di ricerca che assume, anche in Italia, la farmacologia clinica, la S.p.a. Sandoz ha deliberato di provvedere al finanziamento necessario per la istituzione e il mantenimento di un posto di ruolo riservato all'insegnamento della farmacologia clinica;

che il consiglio di facoltà di medicina e chirurgia, il senato accademico e il consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Firenze, nell'ambito delle rispettive competenze, con deliberazioni dell'8 aprile 1970, 13 aprile 1970 e 18 maggio 1970, che si allegano rispettivamente sub lettere « B », « C », « D », hanno esaminato ed approvato la proposta per l'istituzione, mediante convenzione, di un posto di professore di ruolo da destinare al suddetto insegnamento.

Tutto ciò premesso

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

La S.p.a. Sandoz affinchè presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Firenze venga attuato l'insegnamento della farmacologia clinica si impegna a versare all'università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592:

a) L. 5.000.000 (dico lire cinquemilioni) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo di un professore universitario di ruolo;

b) L. 1.000.000 (dico lire unmilione) pari al 20% del contributo di cui alla lettera *a*), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possono eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nella ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonchè per rimborsi dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Università degli studi di Firenze in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga

ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, la S.p.a. Sandoz si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati i provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, la S.p.a. Sandoz si impegna, altresì, ad adeguare proporzionalmente e in corrispondenza, la aliquota del 20 % indicata nell'art. 1 lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

L'Università degli studi di Firenze per l'attuazione di quanto contenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di professore per l'insegnamento della farmacologia clinica.

L'Università degli studi di Firenze verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma del precedente art. 1, comma *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla data della decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di farmacologia clinica e si riterrà tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengono a cessare in tutto od in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti;

c) se non vengono aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.

Art. 7.

La presente convenzione, che è stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Firenze è esente dalla tassa di registro ai sensi dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Essa sarà esecutiva non appena pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica il decreto che disporrà l'approvazione e l'istituzione di un posto di professore di ruolo.

Il presente atto, ricevuto dal sottoscritto ufficiale rogante e redatto in sei facciate e due righi di due fogli di carta libera, viene letto ai comparenti che lo approvano perchè conforme al mandato a ciascuno di essi conferito dai rispettivi organi deliberanti.

Dopo di che viene così firmato:

prof. Giovanni SPERONI
dott. Andrea BISCHOFF
dott. Antonino SPITALI

Registrato a Firenze - Atti pubblici, addì 9 giugno 1970 al n. 946 mod. 71/ME. - Esatte L. *gratis*.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

Repertorio n. 715

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente ordinario da destinare all'insegnamento della farmacologia clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Firenze.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosettanta, il giorno sei del mese di giugno alle ore 12, nella sede dell'Università degli studi di Firenze (piazza S. Marco, 4), dinanzi a me, dott. Antonino Spitali, direttore amministrativo della predetta università, nato a Grotte di Agrigento, il 10 agosto 1903, e domiciliato per la carica presso la sede del rettorato dell'università, funzionario delegato alla stipulazione degli atti e contratti, giusta il decreto rettorale n. 301 del 12 dicembre 1968, con rinuncia di comune accordo alla presenza dei testimoni, sono comparsi i signori:

1) prof. Giovanni Speroni, nato a Firenze il 4 giugno 1910, domiciliato per la carica in Firenze, piazza S. Marco, 4, non in proprio ma in nome e per conto dell'Università degli studi di Firenze, giusta il decreto n. 282 del 5 dicembre 1968, con il quale il predetto professore viene delegato a stipulare atti e contratti in caso di impedimento o assenza del rettore pro-tempore;

2) dott. Andrea Bischoff, nato a Udine il 25 luglio 1917, nella sua qualità di amministratore della S.p.a. Sandoz, con sede in Milano, via C. Arconati, 1, espressamente delegato alla stipulazione del presente atto con delibera del consiglio di amministrazione della società suddetta, in data 6 aprile 1970, che si allega sub lettera « A ».

I quali dando esecuzione a precedenti accordi;

Premesso

che nello statuto dell'Università degli studi di Firenze, tra gli insegnamenti complementari per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia è compreso quello di farmacologia clinica;

che in conseguenza dell'importanza sociale e scientifica e di ricerca che assume, anche in Italia, la farmacologia clinica, la S.p.a. Sandoz ha deliberato di provvedere al finanziamento necessario per la istituzione e il mantenimento di un posto di assistente ordinario riservato al suddetto insegnamento;

che il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, il senato accademico e il consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Firenze, nell'ambito delle rispettive competenze, con deliberazioni dell'8 aprile 1970, 13 aprile 1970 e 18 maggio 1970, che si allegano rispettivamente sub lettere « B », « C », « D », hanno esaminato ed approvato la proposta per l'istituzione, mediante convenzione, di un posto di assistente ordinario da destinare all'insegnamento di cui trattasi.

Tutto ciò premesso

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

La S.p.a. Sandoz affinchè presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Firenze venga assegnato un assistente ordinario, si impegna a versare all'università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di assistente di ruolo da istituire a tale uopo a norma dell'art. 1 (sub art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465:

a) L. 2.800.000 (dico lire duemilioniottocentomila) pari all'importo del costo medio annuo per trattamento di attività, a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario;

b) L. 560.000 (dico lire cinquecentosessantamila) pari al 20 % del contributo di cui alla lettera *a*) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possono eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione del servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste nel successivo art. 6, nonchè per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Università degli studi di Firenze in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di assistente di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, la S.p.a. Sandoz si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore degli assistenti universitari, la S.p.a. Sandoz si impegna altresì ad adeguare proporzionalmente ed in conseguenza l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al precedente articolo.

Art. 4.

L'Università degli studi di Firenze per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di assistente universitario.

L'Università degli studi di Firenze verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1, comma *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni dieci dalla decorrenza della nomina del primo titolare di posto di assistente e si riterrà tacitamente rinnovata di dieci anni in dieci anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengono a cessare in tutto od in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti;

c) se non vengono aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di assistente di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.

Art. 7.

La presente convenzione, che è stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Firenze è esente dalla tassa di registro ai sensi dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Essa sarà esecutiva non appena pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica il decreto che disporrà l'approvazione e l'istituzione del posto di ruolo.

Il presente atto, ricevuto dal sottoscritto ufficiale rogante e redatto in sei facciate e due righi di due fogli di carta libera, viene letto ai comparenti che lo approvano perchè conforme al mandato a ciascuno di essi conferito dai rispettivi organi deliberanti.

Dopo di che viene così firmato:

prof. Giovanni SPERONI
dott. Andrea BISCHOFF
dott. Antonino SPITALI

Registrato a Firenze - Atti pubblici, addì 9 giugno 1970 al n. 947 mod. 71/ME. - Esatte L. *gratis*.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1971.

Modifica dello statuto dell'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna, ente di diritto pubblico, con sede in Bologna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dell'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna, ente di diritto pubblico con sede in Bologna, approvato con proprio decreto 27 gennaio 1947 e successivamente modificato con propri decreti 21 luglio 1947 e 20 ottobre 1967;

Vista la deliberazione adottata dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto istituto in data 16 novembre 1970;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 14 maggio 1971;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 3, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 23 dello statuto dell'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna, ente di diritto pubblico con sede in Bologna, in conformità dell'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Modificazione dello statuto dell'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - PARTECIPAZIONE - DURATA

Art. 3.

L'Istituto ha durata indeterminata.

I partecipanti che siano costituiti per un periodo determinato di tempo, o che per qualsiasi causa debbano sciogliersi anticipatamente, avranno diritto, con la loro cessazione, di ottenere il rimborso delle rispettive quote di partecipazione, in proporzione del patrimonio netto dell'Istituto risultante dall'ultimo bilancio approvato.

TITOLO III

ORGANI DELL'ISTITUTO

Art. 9. — Sono organi dell'istituto:

a) l'assemblea dei partecipanti;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il comitato esecutivo;
d) il presidente;
e) il collegio dei sindaci;
f) il direttore generale.

Capo I

Assemblea dei partecipanti

Art. 10. — Le assemblee, alle quali intervengono i delegati degli istituti partecipanti, sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria è convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per provvedere:

a) all'approvazione del bilancio e al riparto degli utili;

b) alla nomina del presidente, del vice presidente, degli altri membri del consiglio di amministrazione, nonchè dei membri del collegio sindacale di sua competenza;

c) alla determinazione dei compensi, anche sotto forma di gettoni di presenza, ai consiglieri di amministrazione;

d) alla determinazione degli emolumenti spettanti ai sindaci;

e) alla decisione degli argomenti di competenza del consiglio di amministrazione che quest'ultimo crederà di sottoporle.

L'assemblea straordinaria può essere convocata soltanto dal consiglio di amministrazione o a richiesta di tanti partecipanti che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.

Le modificazioni dello statuto e ogni altra deliberazione concernente materie non comprese nel secondo comma del presente articolo sono di competenza dell'assemblea straordinaria.

Art. 12. — Nelle assemblee i partecipanti dispongono di un voto per ogni quota di capitale sottoscritto, e così fino a cinquanta voti.

I partecipanti che abbiano sottoscritto un numero di quote maggiore di cinquanta, avranno diritto ad un voto per ogni due quote sottoscritte oltre le cinquanta e fino a trecento quote e ad un voto ogni cinque quote sottoscritte oltre le trecento.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'istituto o, in caso di assenza o di impedimento di esso, da chi lo sostituisce a' termini dell'art. 20 del presente statuto.

Ogni partecipante potrà farsi rappresentare all'assemblea da altro partecipante, mediante delega conferita anche con semplice lettera. Nessun partecipante potrà disporre di più di due deleghe.

Capo II
Consiglio di amministrazione

Art. 13. — Il consiglio di amministrazione è composto del presidente, del vice presidente e di nove consiglieri nominati dall'assemblea ordinaria fra amministratori o dirigenti degli istituti partecipanti.

I componenti il consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede a norma dell'art. 2386 del codice civile.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente mediante avvisi contenenti la indicazione degli oggetti sottoposti a discussione, da inviarsi almeno cinque giorni prima della convocazione, salvo casi d'urgenza.

Art. 15. — Spetta al consiglio di amministrazione:

a) formulare i regolamenti interni occorrenti per disciplinare l'ordinamento, il funzionamento e l'attività dell'istituto;

b) determinare i criteri generali per la distribuzione del credito;

c) decidere sull'ammissione dei partecipanti, sulla nomina di rappresentanti e corrispondenti e sulla eventuale apertura e chiusura di filiali e dipendenze;

d) nominare il comitato esecutivo determinandone la competenza;

e) predisporre i bilanci e le relazioni, e quant'altro deve formare oggetto di discussione delle assemblee;

f) deliberare sulle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento che eccedano i limiti di competenza del comitato esecutivo;

g) determinare i tassi di interesse per le varie specie di operazioni;

h) fissare i criteri per le spese di amministrazione nonchè l'ammontare delle indennità di trasferta;

i) nominare il direttore generale ed il personale di qualunque grado, determinandone i requisiti, le mansioni, il trattamento economico e di quiescenza, provvedere alle promozioni, adottare provvedimenti disciplinari di sua competenza, nonchè ogni altra determinazione in materia di rapporti di impiego;

l) determinare i mezzi più opportuni per il raggiungimento dei fini dell'Istituto, particolarmente per attuare l'azione di coordinamento, di indirizzo e di integrazione dell'attività creditizia a favore dell'agricoltura emiliano-romagnola;

m) deliberare sulla emissione delle obbligazioni e dei buoni fruttiferi, fissandone le modalità, le condizioni e i saggi di interesse;

n) provvedere in genere a quanto occorre per il regolare funzionamento dell'istituto e deliberare su ogni altro oggetto che nel presente statuto non sia espressamente riservato alla competenza dell'assemblea o di altro organo.

Il consiglio di amministrazione potrà delegare al comitato esecutivo di deliberare su determinate materie ed affari di sua competenza, eccetto che nelle materie di cui a precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *m*).

Il consiglio si raduna di regola ogni due mesi e tutte le volte che il presidente lo creda necessario o sia richiesto da almeno tre consiglieri oppure dal collegio sindacale.

Capo III
Comitato esecutivo

Art. 16. — Il comitato esecutivo è composto del presidente, del vice presidente e di tre membri nominati dal consiglio di amministrazione, nel suo seno. Per i compiti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) dell'art. 19 assiste alle sedute con voto consultivo lo ispettore agrario compartimentale.

Art. 17. — Il comitato esecutivo è convocato dal presidente mediante avviso, contenente le indicazioni degli oggetti sottoposti a discussione, da inviarsi almeno tre giorni prima della convocazione, salvi i casi d'urgenza.

Art. 18. — Le decisioni del comitato esecutivo sono valide se prese col voto favorevole di almeno tre membri. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 19. — Spetta al comitato esecutivo:

a) deliberare sulle liti da promuoversi o da sostenersi, autorizzando il presidente a stare in giudizio, nonchè a transigere e rinunciare, salvo quanto è disposto dal successivo art. 20 per i giudizi esecutivi;

b) deliberare di concorrere a pubblici incanti a tutela dei crediti dell'istituto al fine di renderlo acquirente di quanto ivi posto in vendita, delegando altresì la persona che rappresenti l'istituto;

c) deliberare sulla vendita di beni immobili di cui l'istituto sia rimasto deliberatario all'incanto, o che l'istituto abbia comunque acquistato in soddisfacimento dei suoi crediti;

d) deliberare sulle operazioni di credito agrario di miglioramento e di esercizio, entro i limiti di competenza stabiliti dal consiglio di amministrazione;

e) deliberare sulle cancellazioni, restrizioni, divisioni, sostituzioni e surrogazioni di ipoteche e di privilegi convenzionali e in genere su qualsiasi formalità ipotecaria, sulla rinuncia di ipoteche legali e sulla cancellazione delle trascrizioni di pignoramento anche a favore di terzi, nonchè sulla rinuncia totale o parziale di pegni o di privilegi od altre garanzie, salvo quanto è disposto dal successivo art. 20;

f) esprimere parere su ogni questione riguardante l'applicazione delle leggi sul credito agrario e su ogni altra questione interessante il finanziamento e l'incremento dell'agricoltura emiliano-romagnola per le quali venga interpellato dal consiglio di amministrazione;

g) deliberare sulle materie e sugli affari per i quali abbia ricevuto delega dal consiglio di amministrazione;

h) deliberare in via d'urgenza su materie di competenza del consiglio di amministrazione, tranne per quanto riguarda la concessione di finanziamenti, rendendone conto nella più prossima seduta del consiglio stesso.

Capo IV
Presidente

Art. 20. — Il presidente rappresenta l'istituto ad ogni effetto di legge.

Egli presiede l'assemblea, il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo; sovraintende a tutto il funzionamento dell'istituto. Consente alla cancellazione di ipoteche e di privilegi e alla surrogazione a favore di terzi; alla cancellazione delle trascrizioni di pignoramento eseguite dall'istituto o da terzi e alla restituzione di pegni od altre garanzie, sempre quando il credito dell'istituto sia integralmente estinto o non sia mai sorto per non essere stato stipulato il contratto definitivo del mutuo. Promuove giudizi di subasta e comunque tutti i giudizi esecutivi.

In caso di necessità ed urgenza il presidente può assumere delibere su argomenti riservati al consiglio o al comitato esecutivo.

Tali delibere dovranno essere sottoposte, nella riunione immediatamente successiva, all'esame del consiglio o del comitato, per la ratifica; in difetto diverranno inefficaci.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito a tutti gli effetti dal vice presidente. In caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, le funzioni del presidente sono assunte dal consigliere d'amministrazione più anziano. L'anzianità è determinata dalla data della nomina e, a parità di essa, dall'età.

Di fronte ai terzi la firma del vice presidente fa prova della assenza o dell'impedimento del presidente, e la firma del consigliere anziano fa prova dell'assenza o dell'impedimento anche del vice presidente.

Il consiglio d'amministrazione può attribuire ad altro consigliere o al direttore generale o ad altri dirigenti o funzionari, la facoltà di operare e il potere di rappresentanza dell'istituto per compiti speciali o per determinate operazioni.

Capo V

Direttore generale

Art. 21. — Alla direzione dell'istituto è preposto il direttore generale nominato dal consiglio di amministrazione fra persone di particolare competenza.

In caso di assenza o di impedimento del direttore generale, lo sostituisce il vice direttore.

Il direttore generale sovraintende a tutto il personale dell'istituto, coordina e vigila il lavoro di tutti gli uffici e adempie inoltre ai seguenti compiti:

a) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo, nonchè alla esecuzione delle disposizioni del presidente; in genere cura la esatta osservanza delle norme di legge, del presente statuto, dei regolamenti;

b) firma la corrispondenza ordinaria, gli ordinativi di incasso e di pagamento, le girate dei vaglia e degli altri titoli all'ordine e le quietanze;

c) dispone e disciplina gli accertamenti tecnici e legali per la esecuzione delle operazioni;

d) interviene alle assemblee dei partecipanti, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, adempie alle funzioni di segretario degli organi predetti, prende nota delle deliberazioni e le controfirma col presidente;

e) svolge le altre attività a lui eventualmente delegate dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo.

TITOLO IV

PERSONALE DELL'ISTITUTO

Art. 23. — Per il proprio funzionamento l'istituto si avvale del personale assunto a' sensi dell'art. 15, lettera *i*) del presente statuto. In via eccezionale potrà anche avvalersi di personale fornito dagli istituti partecipanti rimborsandone il relativo onere.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: FERRARI AGGRADI

(6351)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta I.C.I.V. S.a.s. Industria calzaturiera italiana Vajont, stabilimento di Potenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta I.C.I.V. S.a.s. Industria calzaturiera italiana Vajont, stabilimento di Potenza, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta I.C.I.V. S.a.s. Industria calzaturiera italiana Vajont, stabilimento di Potenza.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° agosto 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6611)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1971.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Macerata.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera n. 52 del 6 giugno 1964, con la quale l'amministrazione provinciale di Macerata ha chiesto, fra l'altro, la classificazione tra le provinciali della strada comunale « Pian Perduto » (dalla strada provinciale Visso-Castel Sant'Angelo presso il copoluogo di Castel Sant'Angelo, attraverso le frazioni di Gualdo, Madonna dell'Icona e pian Perduto, al confine con la provincia di Perugia), per una lunghezza di km. 12+500 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto n. 355 del 16 maggio 1967, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge n. 126, purchè unitamente al tratto in provincia di Perugia;

Ritenuto che detto tratto si identifica con la strada « del Castelluccio » (con inizio dalla strada provinciale Nursita al confine con la provincia di Macerata) classificato provinciale con decreto ministeriale del 16 luglio 1969;

Ritenuto, pertanto, che la strada comunale « Pian Perduto » può essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse della lunghezza di km. 12+500, è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(6421)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1971.

Proroga del termine per la presentazione delle denunce ai fini del controllo e della certificazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1970 con il quale sono state dettate norme applicative del decreto del Presidente della Repubblica n. 1164 sopra citato;

Visto in particolare l'art. 1 dell'anzidetto decreto ministeriale 4 luglio 1970 con il quale viene disposto che le ditte autorizzate ai sensi dell'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, a produrre e commerciare materiali di moltiplicazione vegetativa della vite devono presentare entro il 15 giugno apposita denuncia per richiedere il controllo e la certificazione del materiale vivaistico viticolo prodotto;

Ritenuta l'opportunità — nella prima applicazione della nuova disciplina vivaistica introdotta con il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, numero 1164 e limitatamente al corrente anno — di prorogare di un mese l'anzidetto termine del 15 giugno;

Decreta:

Limitatamente alla corrente campagna viticola il termine fissato dall'art. 1 del decreto ministeriale 4 luglio 1970 di cui alle premesse per la presentazione delle denunce ai fini del controllo e della certificazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite è prorogato al 15 luglio 1971.

Roma, addì 2 luglio 1971

Il Ministro: NATALI

(6438)

DECRETO PREFETTIZIO 18 giugno 1971.

Costituzione del consiglio provinciale di sanità di Brindisi.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione, per scaduto triennio, del consiglio provinciale di sanità;

Viste le designazioni degli enti e delle organizzazioni interessati, per quanto concerne i componenti non di diritto;

Sentito il medico provinciale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il consiglio provinciale di sanità di Brindisi, per il triennio 1971-1974, è costituito come segue:

il prefetto o chi ne fa le veci, presidente;

il medico provinciale;

il veterinario provinciale;

il presidente del tribunale;

l'ingegnere capo del genio civile;

il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

il capo dell'ispettorato del lavoro;

Schito col. medico Clodomiro, ufficiale medico militare;

l'ufficiale sanitario di Brindisi;

Mengano dott. Giovanni, direttore della sezione micrografica del laboratorio di igiene e profilassi;

Sturani dott. Giovanni, direttore della sezione chimica del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;

Silvestre dott. Ferdinando, medico condotto di Brindisi;

Perrino sen. dott. Antonio, presidente dell'ospedale regionale di Brindisi;

Corso dott. Giovanni, direttore sanitario dell'ospedale regionale di Brindisi;

Marrazza dott. Pasquale, primario medico dell'ospedale regionale di Brindisi;

Gigante dott. Teodoro, primario chirurgo dell'ospedale civile di Ostuni;

Antonaci prof. Biagio, dottore in medicina e chirurgia, primario medico dell'ospedale civile di S. Pietro Vernotico;

Pico prof. Carmelo, dottore in medicina e chirurgia, primario chirurgo dell'ospedale civile di S. Pietro Vernotico;

Lo Bianco prof. Salvatore, dottore in medicina e chirurgia, primario pediatra dell'ospedale regionale di Brindisi;

Carlucci avv. Lucio, esperto in materie amministrative;

Carbonara ing. Pietro, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;

Cafiero ing. Antonio, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;

Montemartini prof. Pier Giovanni, rappresentante dell'ordine provinciale dei medici;

Coliolo dott. Emilio, rappresentante dell'ordine provinciale dei veterinari;

Perrino dott. Nicola, rappresentante dell'ordine provinciale dei farmacisti;

Siccardi Pasqualina, rappresentante del collegio provinciale delle ostetriche;

Miccoli suor Chiara, rappresentante del collegio provinciale delle infermiere professionali;

Giuliano Giuseppe, rappresentante del collegio dei tecnici italiani in radiologia medica;

Cancelliere dottor Michele, rappresentante dell'I.N.P.S.;

Sion dott. Federico, rappresentante dell'I.N.A.I.L.;

Mondatore dottor Cosimo, rappresentante dell'I.N.A.M.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Giulio Zecchino, direttore di sezione del Ministero della sanità, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Brindisi.

Brindisi, addì 18 giugno 1971

Il prefetto: DE CAMPORA

(6292)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della prima cattedra di storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna, è vacante la prima cattedra di storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6671)

Vacanza della cattedra di storia del diritto italiano presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Catania

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Catania, è vacante la cattedra di storia del diritto italiano, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6672)

Vacanza della prima cattedra di anatomia umana normale presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania, è vacante la prima cattedra di anatomia umana normale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6673)

Vacanza della seconda cattedra di fisiologia umana presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo, è vacante la seconda cattedra di fisiologia umana, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6758)

Smarrimento di diploma originale di laurea

Il dott. Salvatore Sechi, nato a Parma il 25 giugno 1916, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Parma il 12 febbraio 1944.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(6466)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari di Lanciano

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 462 in data 12 maggio 1971 è stata prorogata di mesi tre la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Lanciano e il dott. Florindo Cotelessa è stato nominato commissario governativo dell'istituto stesso.

(6388)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « La Familiare - Società cooperativa a r. l. », con sede in Novoli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 21 giugno 1971, è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della società cooperativa « La Familiare - Società cooperativa a r. l. », con sede in Novoli (Lecce), composto dai signori:

Cosimo Giorgino, presidente;
Parlangeli Arturo e Carlino dott. Luigi, membri.

(6429)

Scioglimento della società cooperativa di consumo « La Giulietta », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 giugno 1971 la società cooperativa di consumo « La Giulietta », con sede in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 10 giugno 1955, rep. 21405, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore, nella persona del rag. Aldo Tabili.

(6384)

Scioglimento della società « Cooperativa di consumo di Vaglie », con sede in Vaglie di Ligonchio

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 giugno 1971 la società « Cooperativa di consumo di Vaglie », con sede in Vaglie di Ligonchio (Reggio Emilia) costituita per rogito Rubini in data 29 luglio 1945, rep. 8551, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore, nella persona del sig. Pierino Melli.

(6385)

Scioglimento della società cooperativa edilizia « Bangiola », con sede in Albano Laziale

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 giugno 1971 la società cooperativa edilizia « Bangiola », con sede in Albano Laziale (Roma), costituita per rogito Bellini in data 22 novembre 1963, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore, nella persona del sig. Aldo Tabili.

(6386)

Scioglimento della società « Cooperativa Iloghe fra lavoratori di Dorgali », con sede in Dorgali

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 giugno 1971 la società « Cooperativa Iloghe fra lavoratori di Dorgali », con sede in Dorgali (Nuoro), costituita per rogito Satta in data 8 ottobre 1950, rep. 25700, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore, nella persona del ragioniere Ciriaco Calvisi.

(6387)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Variazioni all'elenco degli uffici viaggi e turismo, uffici turistici e uffici di navigazione

All'elenco per provincia al 31 dicembre 1970 degli uffici viaggi e turismo, uffici turistici e uffici di navigazione, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52, del 27 febbraio 1971, sono apportate, per il periodo 1° aprile-30 giugno 1971, le seguenti variazioni:

AOSTA

TRASFERIMENTO SEDE

Ufficio viaggi e turismo *Vergnano*.
Filiale di Aosta, trasferita da via Trottechien n. 20, a via Conseil des Commis n. 4.

BELLUNO

UFFICIO VIAGGI E TURISMO DI NUOVA ISTITUZIONE

Sommacal Feltre, via Roma n. 8-*b*.
Titolare: Zadra Carla in Sommacal.
Direttore tecnico: Persivale Giuseppe.

BOLOGNA

SOSTITUZIONE DIRETTORE TECNICO

C.I.T. - Compagnia Italiana Turismo.
Nuovo direttore tecnico della filiale di Bologna: Trambusti Giuseppe.

VARIE

Ufficio viaggi e turismo *University Viaggi AZ Travel System Service*, Bologna, via Zamboni n. 16-*E*.
Nuovo titolare e direttore tecnico: Bertolini Alberto.

BOLZANO

UFFICIO VIAGGI E TURISMO DI NUOVA ISTITUZIONE

Eisacktal Reisen - Bressanone, via Fienili n. 4-*C*.
Titolare: Platten Maria in Oberhuber.
Direttore tecnico: Canella Germano.

FILIALE DI NUOVA ISTITUZIONE

Ufficio viaggi e turismo *Alpina s.r.l*, in Merano.
Istituita filiale in Merano, via Piave n. 1.
Direttore tecnico: Casagrande Ernesto.

SOSTITUZIONE DIRETTORE TECNICO

Ufficio turistico *Sonne*, in Scena.
Nuovo direttore tecnico: Kaufmann Anna in Premstaller.

TRASFERIMENTO SEDE

Ufficio viaggi e turismo *S.A.D. - Società Automobilistica Dolomiti s.p.a.*, Bolzano.
Trasferita sede da via Sernesi n. 32, a via Garibaldi n. 36, p. II.

CHIETI

UFFICIO TURISTICO DI NUOVA ISTITUZIONE

Massacesi - Vasto, piazza Diomede n. 3.
Titolare: Massacesi Amario.
Direttore tecnico: Catellani Loretta in Ferrante.

CREMONA

VOLTURA LICENZA

Ufficio viaggi e turismo *Italbus s.r.l.*, Cremona.
Nuovo titolare: Casali Arturo.

ENNA

CESSAZIONE

Ufficio viaggi e turismo *Mediterranea Viaggi s.n.c.*
Filiale di Enna chiusa dal 1° maggio 1971.

FERRARA

UFFICIO VIAGGI E TURISMO DI NUOVA ISTITUZIONE

Worbas - Ferrara, corso Giovecca n. 17.
Titolare: Grill Adolfo.
Direttore tecnico: Passini Mario.

FIRENZE

SOSTITUZIONI DIRETTORE TECNICO

Ufficio di navigazione *Alitalia s.p.a.*
Nuovo direttore tecnico della filiale di Firenze: De Angioy Amedeo.

Ufficio viaggi e turismo *Mondialtur s.r.l.*
Nuovo direttore tecnico della filiale di Firenze: Villani Franco.

Ufficio viaggi e turismo *Saturnia Tours s.r.l.*
Nuovo direttore tecnico della filiale di Firenze: Silvestri Pier Luigi.

TRASFERIMENTO SEDE

Ufficio viaggi e turismo *Mondialtur. s.n.c.*
Filiale di Firenze: trasferita da via Amendola n. 36, a vicolo dell'Oro n. 2.

FORLI'

UFFICIO TURISTICO DI NUOVA ISTITUZIONE

Sabbatelli - Riccione, via Pascoli n. 24, ad apertura stagionale.
Titolare e direttore tecnico: Sabbatelli Luciano.

VOLTURE LICENZA

Ufficio viaggi e turismo *Adriatiche Agenzie Automobilistiche Schillaci s.r.l.*, sede in Cattolica, filiali in Riccione e Gabicce Mare.
Nuovo titolare: Colonnelli Jone in Patacconi.

Ufficio turistico *Esperia s.r.l.*
Nuovo titolare: Patacconi Stefano.

TRASFERIMENTI SEDE

Ufficio turistico *Gabellini* in Riccione.
Trasferito da via Palestrina n. 12, a via Ippolito Nievo n. 23.

Ufficio turistico *Esperia s.r.l.*
Sede di Riccione trasferita da viale Dante n. 214, a via Rossini n. 4.

Ufficio turistico *Tiboni Turismo s.n.c.*
Sede di Riccione trasferita da viale Boito, angolo viale Dante, a viale Puccini, angolo viale Dante.

Ufficio viaggi e turismo *Viaggi Turisadria.*
Sede di Cesenatico: trasferita da viale Roma n. 116, a viale Carducci, angolo viale Milano.

Ufficio viaggi e turismo *Ramilli.*
Filiale di Forlì: trasferita da viale Zanchini n. 1, a viale Spezzoli n. 8-*A*.

Ufficio viaggi e turismo *Malatesta Viaggi.*
Sede di Rimini-Viserba: trasferita da via Dati n. 19, a via Lecce n. 2.

CESSAZIONE

Ufficio turistico *Tiboni turismo s.n.c.*
Chiusa filiale di Bellaria-Igea Marina.

FROSINONE

UFFICIO VIAGGI E TURISMO DI NUOVA ISTITUZIONE

Ciociartur, categoria *A* limitata al territorio nazionale, in Frosinone, via Don Minzoni n. 47.
Titolare: Papa Benedetto Pio.
Direttore tecnico: Melegari Carlo Alberto.

SOSTITUZIONE DIRETTORE TECNICO

Ufficio viaggi e turismo *Montitour*, in Fiuggi.
Nuovo direttore tecnico: Merletti Rossana.

IMPERIA

SOSTITUZIONI DIRETTORE TECNICO

Ufficio viaggi e turismo *Globotour*, in Sanremo.
Nuovo direttore tecnico: Martini Giancarlo.

Ufficio viaggi e turismo *Diana Tours*, in Diano Marina.
Nuovo direttore tecnico: Raimondo Nicola.

VARIE

Ufficio viaggi e turismo *Celotti*, in Diano Marina.
Periodo di attività esteso all'intero anno.

L'AQUILA

MUTAMENTO CATEGORIA

Ufficio viaggi e turismo *Ognivia*, in Sulmona.
Passato dalla categoria *A* limitata al territorio nazionale alla categoria *A*.

VARIE

Ufficio viaggi e turismo *Scuderi Viaggi*, in Avezzano.
Trasformato da ditta individuale in società a r. l.
Legale rappresentante intestatario della licenza: Scuderi Aldo.

LATINA

FILIALE DI NUOVA ISTITUZIONE

Ufficio viaggi e turismo *Lepintours s.r.l.*
Istituita filiale in Latina, corso Matteotti n. 74.
Direttore tecnico: Palma Roberto.

VARIE

Ufficio viaggi e turismo *Circe Express*, in Latina.
Gestione Melegari Lucedio rilevata dal signor Papa Benedetto Pio, intestatario della nuova licenza d'esercizio.

LIVORNO

UFFICI TURISTICI DI NUOVA ISTITUZIONE

Arrighi, Porto Azzurro (isola d'Elba), banchina IV Novembre.
Titolare: Arrighi Sergio.
Direttore tecnico: Nardelli Maria Ida.

C.I.P.A.T. s.r.l., Marina di Campo (isola d'Elba), via Roma n 86.
Titolare: d'Harcourt Luisa.
Direttore tecnico: Battiglini Giuseppe.

TRASFERIMENTO SEDE

Ufficio turistico *Della Lucia*, in Capoliveri.
Trasferito da piazza Garibaldi n. 6, a via Mellini n. 9.

LUCCA

UFFICIO VIAGGI E TURISMO DI NUOVA ISTITUZIONE

Tirreno Tours s.r.l., Viareggio, viale Carducci n. 26.
Titolare e direttore tecnico: Giampietro Aviotti.

SOSTITUZIONE DIRETTORE TECNICO

Ufficio viaggi e turismo *Euritalia*.
Nuovo direttore tecnico della succursale di Lido di Camajore: Ramacciotti Teresa.

TRASFERIMENTO SEDE

Ufficio viaggi e turismo *Euritalia*.
Filiale di Forte dei Marmi: trasferita da piazza Marconi n 5, a piazza Matteotti n. 12.

MACERATA

MUTAMENTO CATEGORIA

Ufficio turistico *Lucci*, in Civitanova Marche.
Passato alla categoria *A* limitata al territorio nazionale.

MASSA CARRARA

FILIALE DI NUOVA ISTITUZIONE

Ufficio viaggi e turismo *S.A.T. - Società Apuana Turismo*, in Massa.
Istituita filiale in Marina di Carrara, piazza G. Mericoni n. 4-C.
Direttore tecnico: Giorgi Maria Ida in Ruggeri.

VOLTURA LICENZA

Ufficio viaggi e turismo *S.A.T. - Società Apuana Turismo*, in Massa.
Nuovo titolare: Palliani Mauro.

MESSINA

SOSTITUZIONI DIRETTORE TECNICO

Ufficio viaggi e turismo *Santi Lisciotto*, in Messina.
Nuovo direttore tecnico della sede principale: Lumia Cristoforo.

Ufficio di navigazione *Micali s.r.l.*, in Messina.
Nuovo direttore tecnico: Micali Pietro.

TRASFERIMENTO SEDE

Ufficio viaggi e turismo *Bonanno Tour*, in Messina.
Trasferito dal n. 69 al n. 75 della via San Martino, angolo via Dogali, numeri 24-26-28.

MILANO

UFFICI VIAGGI E TURISMO DI NUOVA ISTITUZIONE

Ariele s.p.a., in Milano, via Vittor Pisani n. 26.
Titolare: Gambino Fernando.
Direttore tecnico: Zambianchi Carlo.

Katia Viaggi e Turismo, in Abbiategrasso, piazza Marconi n. 48.
Titolare: Stefanova Caterina ved. Introvigne.
Direttore tecnico: Paganini Gaetanina in Fasola.

L.V.T. - Lugdunum Viaggi e Turismo s.r.l., Milano, piazzetta U. Giordano n. 4.
Titolare: Rosi Fernanda.
Direttore tecnico: Moreno Jacinto.

Sicilnord viaggi e turismo s.r.l., Milano, corso Vittorio Emanuele n. 37-*B*.
Titolare: Ruggieri Salvatore.
Direttore tecnico: Bartoloni Enrica in Gaudimondo.

Viaggi Ferrario, Parabiago, viale Matteotti n. 55.
Titolare: Ferrario Biagio.
Direttore tecnico: Farassino Giuseppe.

UFFICIO DI NAVIGAZIONE DI NUOVA ISTITUZIONE

Finnair Oy s.p.a., Milano, via Albricci n. 5.
Titolare e direttore tecnico: Leevi Johan Latti.

FILIALI DI NUOVA ISTITUZIONE

Ufficio viaggi e turismo *Hotur - Operatori turistici associati s.p.a.*
Istituita filiale in Milano, via Larga n. 26.
Direttore tecnico: Amori Ermanno.

C.I.T. - Compagnia Italiana Turismo s.p.a.
Istituita filiale in Milano, corso Venezia n. 43.
Direttore tecnico: Borelli Vincenzo.

Ufficio di navigazione *Alisarda s.p.a.*
Istituita filiale in Milano, via Gonzaga n. 7.
Direttore tecnico: Acampora Roberto.

SOSTITUZIONI DIRETTORE TECNICO

Ufficio viaggi e turismo *Mondialtur s.r.l.*
Nuovo direttore tecnico della filiale di Milano: Labianca Loreto.

Ufficio viaggi e turismo *S.A.S.I. - Società Autolinee Sestesi Intercomunali s.r.l.*
Nuovo direttore tecnico: Vergari Donatella.

Ufficio viaggi e turismo *Viaggi Kuoni s.p.a.*
Nuovo direttore tecnico della filiale di Milano: Malchiodi Zeno.

MUTAMENTO CATEGORIA

Ufficio viaggi e turismo *S.A.S.I. - Società Autolinee Sestesi Intercomunali s.r.l.*
Passato dalla categoria *A* limitata al territorio nazionale alla categoria *A*.

TRASFERIMENTI SEDE

Ufficio viaggi e turismo *Rimoldi*, in Milano.
Trasferito dal n. 12 al n. 3 di piazza De Angeli.

Ufficio viaggi e turismo *Mondialtur s.r.l.*
Filiale di Milano: trasferita da corso Venezia n. 63, a via Larga n. 13.

CESSAZIONI

Ufficio viaggi e turismo *Rimoldi s.p.a.*
Chiusa filiale di Abbiategrasso.

Ufficio viaggi e turismo *Sicilea*.
Chiusa filiale di Milano.

VARIE

Ufficio viaggi e turismo *Chiari Sommariva s.p.a.*
Sede sociale trasferita da Roma a Milano.

MODENA

FILIALE DI NUOVA ISTITUZIONE

Ufficio viaggi e turismo *Bononia Viaggi*.
Istituzione filiale a Modena, largo Garibaldi n. 6.
Direttore tecnico: Forni Giovanni.

NAPOLI

SOSTITUZIONE DIRETTORE TECNICO

Ufficio viaggi e turismo *Mondialtur s.r.l.*
Nuovo direttore tecnico filiale di Napoli: Di Giglio Fortunato.

TRASFERIMENTO SEDE

Ufficio viaggi e turismo *Wagon Lits Cook s.p.a.*
Filiale di Napoli trasferita da via Medina numeri 41-42, a via De Pretis numeri 126-128.

CESSAZIONE

Chiusa filiale di Napoli dell'ufficio di navigazione *Pan American World Airways s.p.a.*

REGGIO CALABRIA

UFFICIO VIAGGI E TURISMO DI NUOVA ISTITUZIONE

De Nicola, categoria *A* limitata al territorio nazionale, in Palmi, piazza Amendola n. 1.
Titolare: De Nicola Antonino.
Direttore tecnico: Fiorilla Angelo.

ROMA

UFFICI VIAGGI E TURISMO DI NUOVA ISTITUZIONE

Pantheon Travel s.r.l., categoria *A*, in Roma, via S. Caterina da Siena n. 54.
Titolare: Casini Mario.
Direttore tecnico: Roget Carole Ursula in Casini.

Assitur, categoria *A*, in Roma, via Sangemini numeri 100-102.
Titolare: Pellegrini Sergio.
Direttore tecnico: Scheggi Guido.

Lavinia Tour s.r.l., categoria *A*, in Roma, via Gregorio VII numeri 329-331.
Titolare: Fiorentino Igino.
Direttore tecnico: Monchet George.

Navitalia Interhotels s.p.a., in Roma, via Barberini n. 68.
Titolare: Amadori Maria Luisa.
Direttore tecnico: Zazzarino Giuseppe Francesco.

Romana Viaggi e Turismo s.r.l., in Roma, via Vittorio Veneto n. 96.
Titolare: De Sene Gennaro.
Direttore tecnico: Bertinotti Remo.

VOLTURE LICENZA

Ufficio viaggi e turismo *American Express Co s.p.a.*, sede in Roma.
Filiali in Roma, Milano, Venezia, Firenze, Napoli.
Nuovo titolare: Loretto David L.

Ufficio viaggi e turismo *O.R.V.I.R. - Organizzazione Viaggi Riedenauer s.r.l.*, in Roma.
Nuovo titolare: Mortera Neno.

Ufficio viaggi e turismo *Travitour s.r.l.*, in Roma.
Nuovo titolare: Bonora Guglielmo.

SOSTITUZIONI DIRETTORE TECNICO

Ufficio viaggi e turismo *Travitour s.r.l.*, in Roma.
Nuovo direttore tecnico: Guidi Maria Cristina.

Ufficio di navigazione *Nomentano*, in Roma.
Nuovo direttore tecnico: Stefani Maria Vittoria.

TRASFERIMENTI SEDE

Ufficio viaggi e turismo *Idealtur*, in Roma.
Trasferito da piazza Ponte S. Angelo n. 29, a corso Vittorio Emanuele numeri 12-14.

Ufficio viaggi e turismo *Viaggi Ratti s.r.l.*, Roma.
Trasferito da via Principe Amedeo n. 5-E a via Torino n 5-A.

CESSAZIONI

Ufficio viaggi e turismo *Sicilea*.
Chiusa filiale di Roma, via Vittorio Veneto n. 16.

Chiuso ufficio viaggi e turismo *Iranian Express s.p.a.*, Roma, via Boncompagni numeri 63-65.

VARIE

Ufficio viaggi e turismo *Group Tours International*, Roma, via Sicilia n. 160.
Trasformato da ditta individuale in società a r.l.

SALERNO

TRASFERIMENTO SEDE

Ufficio di navigazione *Scarano - Navigazione Aerea e Marittima*, Salerno.
Trasferito da corso Vittorio Emanuele n. 95 a via G. Vicinanza n. 16.

SAVONA

SOSTITUZIONE DIRETTORE TECNICO

Ufficio viaggi e turismo *Poker Travel Viaggi e Crociere.*
Nuovo direttore tecnico della filiale di Savona: Giorgianni Eligio.

TRASFERIMENTO SEDE

Ufficio viaggi e turismo *Saba Aurelia*, in Alassio.
Trasferito da via Leonardo da Vinci n. 27, a via Milano, angolo viale Nanbury.

SONDRIO

UFFICIO VIAGGI E TURISMO DI NUOVA ISTITUZIONE

Interalpen, Livigno, via Bondio n. 4.
Titolare e direttore tecnico: Trinca Italo.

TERAMO

UFFICIO VIAGGI E TURISMO DI NUOVA ISTITUZIONE

Iris, categoria *A* limitata al territorio nazionale - Giulianova Lido, via Gasbarrini.
Titolare e direttore tecnico: Gabrielli Renato.

TRENTO

CESSAZIONE

Chiusa filiale stagionale in Cavalese dell'ufficio viaggi e turismo *Atesina s.p.a.*

TREVISO

FILIALE DI NUOVA ISTITUZIONE

Ufficio viaggi e turismo *Gualandi Gioacchino & C. s.n.c.*
Istituita filiale in Vittorio Veneto, piazza del Popolo.
Direttore tecnico: Dal Pont Mirella in Gualandi.

CESSAZIONE

Chiusa filiale di Castelfranco Veneto dell'ufficio e turismo *Sbrojavacca.*

VENEZIA

SOSTITUZIONI DIRETTORE TECNICO

Ufficio viaggi e turismo *Siamic Express s.p.a.*
Nuovo direttore tecnico della filiale di Sottomarina di Chioggia: Brunello Giancarlo.

Ufficio viaggi e turismo categoria *A* limitata al territorio nazionale *Nord Adria s.a.s.*
Nuovo direttore tecnico filiale stagionale di Lido di Jesolo: Ghirardelli Luisa.

TRASFERIMENTI SEDE

Ufficio viaggi e turismo *S.A.T.T.I.S.*, Venezia.
Trasferito da S. Moisè 1474 a San Marco 1261.

Ufficio viaggi e turismo categoria *A* limitata al territorio nazionale *Intras*, Lido di Jesolo.
Trasferito dal n. 38 al n. 25 di via Verdi.

Ufficio turistico *Luna Viaggi*, Lido di Jesolo.
Trasferito dal n. 187 al n. 142 di via Altinate.

VERCELLI

UFFICIO VIAGGI E TURISMO DI NUOVA ISTITUZIONE

Il Galletto, Vercelli, corso Garibaldi n. 52.
Titolare: Saviolo Mario.
Direttore tecnico: Protta Enea.

VERONA

FILIALE DI NUOVA ISTITUZIONE

Ufficio viaggi e turismo categoria *A* limitata al territorio nazionale *Benatours.*
Istituita filiale in Torri del Benaco, piazza della Chiesa.
Direttore tecnico: Saglia Giampietro.

SOSTITUZIONI DIRETTORE TECNICO

Ufficio viaggi e turismo categoria *A* limitata al territorio nazionale *Benatours*.
Nuovo direttore tecnico della filiale di Lazise: Monese Francesco.

Ufficio viaggi e turismo *Valpantena*.
Nuovo direttore tecnico della filiale di Malcesine: Perotti Rosalia.

TRASFERIMENTI SEDE

Ufficio viaggi e turismo categoria *A* limitata al territorio nazionale *Benatours*:

a) Filiale di Bardolino trasferita da via Solferino n. 14, a via Mirabello n. 9;
b) Filiale di Lazise trasferita dal n. 8 al n. 32 di corso Ospedale.

VICENZA

UFFICIO VIAGGI E TURISMO DI NUOVA ISTITUZIONE

Tonello, Vicenza, corso Palladio n. 169.
Titolare: Rizzieri Tonello.
Direttore tecnico: Sacco Giovanni Carlo.

AVVISO DI RETTIFICA

Supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » *n.* 52 *del* 27 *febbraio* 1971

A pag. 23 (Milano - V colonna): il numero civico della via ove è ubicato l'ufficio viaggi e turismo « Società Autolinee Sestesi Intercomunali - S.A.S.I. » è 54 e non 35.

A pag. 31 (Roma - I colonna) leggasi A.C.P.S. - Air Cargo (non Congo) Passenger Service - S.r.l.

Variazioni all'elenco degli uffici viaggi e turismo, uffici turistici e uffici di navigazione
(« Gazzetta Ufficiale » *n.* 95 *del* 17 *aprile* 1971)

A pag. 2235 (Firenze) - Direttore tecnico dell'ufficio viaggi e turismo « Alisped Viaggi e turismo », in Prato: Bugialli (e non Bugielli) Giuliano.

A pag. 2236 (Salerno) - ubicazione della filiale di Amalfi dell'ufficio viaggi e turismo « Goldentours - Travel Organization »: largo Scario (e non via Scazio) n. 3.

(6399)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 132

Corso dei cambi del 15 luglio 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	623,25	623,25	623,34	623,25	623 —	622 —	623,40	623,25	623,25	622,80
Dollaro canadese	609,30	609,30	609,50	609,30	608,30	617,25	609,45	609,30	609,30	608,75
Franco svizzero	152,295	152,295	152,35	152,295	151,90	152,05	152,345	152,295	152,29	151,90
Corona danese	83,12	83,12	83,15	83,12	83 —	82,90	83,145	83,12	83,12	83,07
Corona norvegese	87,77	87,77	87,78	87,77	87,50	87,55	87,80	87,77	87,77	87,67
Corona svedese	120,79	120,79	120,80	120,79	120,50	120,40	120,81	120,79	120,79	120,55
Fiorino olandese	175,25	175,21	175,18	175,21	174,70	175,08	175,28	175,21	175,21	174,72
Franco belga	12,5595	12,5595	12,5525	12,5595	12,55	12,54	12,5620	12,5595	12,55	12,55
Franco francese	113,06	113,06	113,12	113,06	113,10	112,78	113,08	113,06	113,06	113 —
Lira sterlina	1507,40	1507,40	1508 —	1507,40	1506,50	1504,45	1507,60	1507,40	1507,40	1506,30
Marco germanico	178,78	178,78	178,82	178,78	178,30	176,20	178,79	178,78	178,78	178,05
Scellino austriaco	24,984	24,9840	24,99	24,984	24,95	24,90	24,9925	24,984	24,98	24,96
Escudo portoghese	21,892	21,892	21,89	21,892	21,90	21,85	21,87	21,892	21,89	21,85
Peseta spagnola	8,961	8,9610	8,965	8,961	8,95	8,94	8,9615	8,961	8,96	8,95

Media dei titoli del 15 luglio 1971

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	91,10
Redimibile 3,50 % 1934	98,35
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,05
» 5 % (Ricostruzione)	91,10
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,45
» 5 % (Città di Trieste)	91,40
» 5 % (Beni esteri)	89,125
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,175
» 5,50 % » » 1968-83	89,25
» 5,50 % » » 1969-84	89,325
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,175
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,20
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,225
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,475
» 5 % (» 1° aprile 1978)	93,20
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,95
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	97 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 luglio 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	623,325
Dollaro canadese	609,375
Franco svizzero	152,32
Corona danese	83,132
Corona norvegese	87,785
Corona svedese	120,80
Fiorino olandese	175,245
Franco belga	12,561
Franco francese	113,07
Lira sterlina	1507,50
Marco germanico	178,785
Scellino austriaco	24,988
Escudo portoghese	21,881
Peseta spagnola	8,961

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ENTE AUTONOMO ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI ROMA

Concorso per esame ad un posto di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto

IL COMMISSARIO

Vista la legge 26 dicembre 1936, n. 2174, modificata con regio decreto-legge 4 giugno 1938, n. 1033, e le relative norme di esecuzione contenute nel regio decreto 25 giugno 1937, n. 1022, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'ente approvato con deliberazione n. 13362 del 12 settembre 1961;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Accertato che nel ruolo dei segretari della carriera di concetto del personale dell'ente risulta attualmente disponibile un posto di vice segretario;

Delibera:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami ad un posto di vice segretario in prova (ex coeff. 202) nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui sopra gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono essere forniti del diploma di qualifica di perito o segretario d'azienda o di addetto alla segreteria di azienda;

Ai sensi dell'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, possono partecipare al concorso anche gli impiegati dell'ente o delle amministrazioni statali appartenenti al ruolo del personale della carriera esecutiva che non siano in possesso del predetto titolo di studio, purchè ri vestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata, abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, e siano in possesso del diploma di stenodattilografia.

Gli aspiranti per essere ammessi al concorso debbono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età: non inferiore agli anni 18 compiuti e non superiore ad anni 32, salvo le elevazioni di cui all'articolo seguente;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego;

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127. lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 è elevato nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per coloro che siano in possesso dei titoli all'uopo occorrenti.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli impiegati civili di ruolo in servizio presso l'ente o presso le amministrazioni statali, anche se in servizio di prova.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 500 (cinquecento) secondo l'allegato schema esemplificativo, dovranno pervenire alla segreteria generale dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma, via della Civiltà del Lavoro n. 23 - 00144 Roma, entro trenta giorni a decorrere da quello successivo al giorno di pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande stesse si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

Il cognome e nome;

La data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite);

Il possesso della cittadinanza italiana;

Il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

Le eventuali condanne penali riportate;

Di essere in possesso del titolo di studio prescritto;

La loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

Gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

Il domicilio e l'indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le comunicazioni;

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla segreteria generale dell'ente, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

I requisiti che diano titolo a precedenza o preferenza per la nomina al posto, sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 6.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta da bollo;

a) titolo di studio:

diploma originale o copia autentica del titolo di studio e dell'attestato prescritti dal precedente art. 2.

Detta copia dovrà essere autenticata dal pubblico ufficiale al quale sia stato depositato. L'autenticazione della copia può inoltre essere fatta da un notaio, dal cancelliere o dal segretario comunale. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare, legalizzato dal Ministero per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

c) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficio di stato civile del comune di origine;

d) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del comune dove il candidato risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

e) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

f) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato dovrà risultare espressamente che sia eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra od invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto, ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di buona condotta morale e civile;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato medico.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati a qualsiasi titolo ad amministrazioni dello Stato o enti pubblici.

Entro il termine di cui al primo comma del presente articolo debbono, inoltre, essere prodotti dagli interessati i documenti comprovanti eventuale diritto all'aumento dei limiti di età previsto dall'art. 3.

Art. 7.

I candidati impiegati di ruolo presso l'ente o amministrazioni dello Stato anche se in prova o di ruolo aggiunto, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato matricolare, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata o autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 6;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato in carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 8.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi, o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 9.

Gli esami consteranno di due prove scritte, in due prove pratiche di stenografia e di dattilografia e in una orale e verteranno sulle seguenti materie:

Prove scritte e pratiche:

1) tema di italiano;
2) nozioni di diritto civile;
3) esperimento di dettatura e traduzione di scritto stenografico, copiatura di brano dattilografico.

Prova orale:

1) le materie delle prove scritte;
2) nozioni di cultura generale.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e nelle prove pratiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La valutazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e nelle prove pratiche o del punto riportato in quella orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

La graduatoria del concorso di cui alla presente deliberazione sarà approvata dal commissario dell'ente sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al commissario dell'ente non oltre il termine di quindici giorni dalla approvazione di cui al comma precedente.

Art. 11.

Il vincitore del concorso di cui alla presente deliberazione che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti sarà nominato in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale gli verrà corrisposto il trattamento economico relativo alla qualifica di vicesegretario oltre le quote aggiunte di famiglia eventualmente spettanti, nonchè l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni.

Al termine del suddetto periodo di prova il vincitore medesimo sarà definitivamente confermato nell'impiego previo giudizio favorevole del capo dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri mesi sei al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con delibera commissariale la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Con successiva deliberazione commissariale sarà nominata la commissione esaminatrice del concorso e sarà fissato il diario delle prove scritte.

Del predetto diario sarà data comunicazione al domicilio dei candidati.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Roma, addì 20 aprile 1971

Il commissario: TESTA

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi in carta da bollo da L. 500

All'Ente autonomo esposizione universale di Roma - Segreteria generale - Via della Civiltà del Lavoro n. 23 - 00144 ROMA

Il sottoscritto . nato a . (provincia di .) il residente in . (provincia di .) via n. . chiede di essere ammesso al concorso pubblico a un posto di vice segretario in prova nel ruolo organico della carriera di concetto di codesto ente.

All'uopo lo scrivente dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .;

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti;

d) di essere in possesso del titolo di studio di conseguito presso l'istituto in data . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella posizione . .;

f) di essere nato a il . (specificare eventualmente in base a quale titolo si ha diritto all'elevazione del limite massimo di età);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data

Firma . . (1)

(1) *Da autenticare da un notaio o dal segretario comunale di residenza.*

(6169)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario e la sezione casa di reclusione di Verona.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario e la sezione casa di reclusione di Verona attualmente occupato dal dott. Nicoli Ferrulio nato ad Arcole il 29 gennaio 1901, il quale, pur avendo superato il limite di età per la cessazione dall'incarico (art. 36) è trattenuto in servizio, ai sensi dell'art. 57, fino all'espletamento del concorso e comunque per non oltre un biennio dall'entrata in vigore della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario e la sezione casa di reclusione di Verona.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Venezia.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Venezia entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana, 3) certificato di godimento dei diritti politici, 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1971
Registro n. 18 Grazia e giustizia, foglio n. 110

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Venezia

Il sottoscritto . residente oppure domiciliato a . provincia di . in via . cap . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario e la sezione casa di reclusione di Verona, indetto con decreto ministeriale 21 aprile 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 17 luglio 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . il giorno . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . nell'anno . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . . . . . . ;

l) è iscritto all'ordine dei medici di .

Data .

(7) Firma .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(5968)

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Vibo Valentia

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Vibo Valentia attualmente occupato dal dott. Scalfari Gaetano nato a Vibo Valentia il 7 settembre 1902, il quale, pur avendo superato il limite di età per la cessazione dall'incarico (art. 36) è trattenuto in servizio, ai sensi dell'art. 57, fino all'espletamento del concorso e comunque per non oltre un biennio dall'entrata in vigore della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Vibo Valentia.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Catanzaro.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Catanzaro entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti

dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana, 3) certificato di godimento dei diritti politici, 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1971
Registro n. 18 Grazia e giustizia, foglio n. 109

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Catanzaro

Il sottoscritto . . residente oppure domiciliato a . provincia di . . in via . cap . - . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Vibo Valentia, indetto con decreto ministeriale 21 aprile 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 17 luglio 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . il giorno . .
e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . nell'anno . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . . .

Data . . . . .

(7) Firma . . . .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(5969)

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso gli stabilimenti penali di Volterra

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970 n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto di sanitario incaricato presso gli stabilimenti penali di Volterra attualmente occupato dal dott. Benvenuti Aroldo nato a Montaione il 3 settembre 1904, il quale, pur avendo superato il limite di età per la cessazione dall'incarico (art. 36) è trattenuto in servizio, ai sensi dell'art. 57, fino all'espletamento del concorso e comunque per non oltre un biennio dall'entrata in vigore della legge 9 ottobre 1970, n. 740;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso gli stabilimenti penali di Volterra.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Firenze.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sai cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Firenze entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il

vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale e stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana, 3) certificato di godimento dei diritti politici, 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *giugno* 1971
Registro n. 18 *Grazia e giustizia, foglio n.* 108

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Firenze

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . . in via . . . . . . cap . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso gli stabilimenti penali di Volterra, indetto con decreto ministeriale 21 aprile 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 17 luglio 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . . . il giorno . . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . .

Data . . . . .

(7) Firma . . . .

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(5970)

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa di lavoro all'aperto di Isili

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto di sanitario incaricato presso la casa di lavoro all'aperto di Isili attualmente oc-

cupato dal dott. Orrù Francesco nato a Isili il 30 giugno 1899, il quale pur avendo superato il limite di età per la cessazione dall'incarico (art. 36) è trattenuto in servizio, ai sensi dell'art. 57, fino all'espletamento del concorso e comunque per non oltre un biennio dall'entrata in vigore della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa di lavoro all'aperto di Isili.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti *alla data di scadenza del termine utile per la presentazione* delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Cagliari.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Cagliari entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte *in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata* con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) *i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni* e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la *dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti*, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o *certificato di abilitazione provvisoria alla professione*, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata *nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione* e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana, 3) certificato di godimento dei diritti politici, 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1971
Registro n. 18 *Grazia e giustizia, foglio n.* 130

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Cagliari

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . in via . . . . . cap . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa di lavoro all'aperto di Isili, indetto con decreto ministeriale 3 maggio 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 17 luglio 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . . il giorno . . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . . . . ;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . .

Data . . . . .

(7) Firma . . . .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(5971)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso per esami a due posti di perito in prova del personale non statale della stazione sperimentale per i combustibili in S. Donato Milanese.

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1969 relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera d'urgenza dell'11 giugno 1971 con la quale è stato ritenuto necessario bandire un concorso per due periti;

Vista la tabella *A*, annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente dei posti riservato alla categoria dei periti e segretari;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a due posti di perito in prova del personale non statale.

Art. 2

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di perito industriale.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) godimento dei diritti politici;
3) buona condotta morale e civile;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

1) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

b) per i profughi di Africa e dei territori di confine;

2) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per i combustibili per almeno due anni, in qualità di beneficiari di borse di studio o di esperti.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

4) il predetto limite di età di 32 anni è elevato:

a) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengano alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482 (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare della citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dello istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per i combustibili, viale Alcide De Gasperi, 3 - 20097 S. Donato Milanese, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dal precedente articolo 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

Art. 8.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per i combustibili sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentarne il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di esso, su carta legale;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

C) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

D) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

F) certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico contenente oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

I documenti che perverranno alla segreteria della Stazione sperimentale per i combustibili dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 9 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice direttore dell'istituto, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione e da uno o due professori di istruzione secondaria di secondo grado.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una prova orale secondo il seguente programma:

PROVA SCRITTA:

Svolgimento di un tema su argomento di tecnologia dei combustibili o di chimica analitica applicata ai combustibili.

PROVA ORALE:

Colloquio su argomenti di tecnologia dei combustibili e di chimica analitica applicata ai combustibili e su nozioni di legislazione sulle stazioni sperimentali per l'industria.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo a San Donato Milanese, presso la stazione sperimentale.

La data della prova scritta sarà stabilita con provvedimento del presidente e verrà comunicata ai candidati ammessi non meno di quindici giorni prima dell'inizio di essa; quella della prova orale sarà fissata direttamente dalla commissione.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal cap. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di sei ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta ed in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18

I vincitori del concorso, con provvedimento del presidente, saranno assunti con la qualifica di perito in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale ex coeff. 202 del personale civile dello Stato.

La nomina a perito effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

S. Donato Milanese, addì 11 giugno 1971

Il presidente: CAZZANIGA

(6283)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a trentacinque posti di operaio qualificato guardia scuderia nel ruolo degli operai permanenti dei servizi degli istituti di incremento ippico.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90 sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, concernente il riordinamento delle categorie degli operai dello Stato;

Visto l'art. 19 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304 che prevede la copertura dei posti del ruolo degli operai degli istituti di incremento ippico di cui alla tabella XVI allegata alla legge, entro i limiti numerici dei posti che vengono soppressi nel ruolo ad esaurimento del personale ausiliario degli stessi istituti;

Considerato che nel cennato ruolo del personale ausiliario risultano soppressi complessivamente quarantanove posti, di cui sei sono stati già conferiti ad operai guardia scuderia a seguito di concorso ed uno senza concorso; che altri sette posti sono da conferire senza concorso ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 e del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622; che agli operai in ruolo non sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto n. 1078 e che, pertanto, risultano conferibili per pubblico concorso trentacinque posti;

Considerata l'esigenza di adibire alle mansioni di guardia scuderia soltanto personale maschile, in quanto il personale femminile non risulta particolarmente idoneo, ai sensi dell'art. 4, quart'ultimo comma, del decreto n. 1078, allo svolgimento delle mansioni stesse;

Considerato il fabbisogno di personale operaio per i servizi degli istituti di incremento ippico;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso mediante esperimento pratico a trentacinque posti di operaio qualificato, con qualifica di guardia scuderia, nel ruolo degli operai permanenti dei servizi degli istituti di incremento ippico. Al concorso non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso della licenza della quinta classe elementare;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 35° anno o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei al lavoro ed al servizio di guardia scuderia;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 500, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali, ufficio concorsi - Roma, via XX Settembre n. 20, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Si considereranno presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dall'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome;

2) il luogo e data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 35° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal funzionario competente a ricevere la domanda o, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante del reparto.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte dal secondo comma e quelle mancanti di autenticazione della firma.

Art. 4.

Il limite massimo di 35 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i combattenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni: per gli invalidi militari e civili di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro ed i profughi disoccupati, cui siano applicabili le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

I benefici di cui alle lettere *a*) *b*) e *c*), ed al comma precedente sono cumulabili purchè complessivamente non si superi il quarantesimo anno di età.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi, a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego.

Art. 5.

I candidati ammessi al concorso dovranno sostenere uno esperimento pratico inteso ad accertare la loro attitudine e capacità tecnica a svolgere le mansioni di guardia scuderia.

L'esperimento pratico non s'intende superato se il candidato non ottenga il punteggio di almeno sei decimi.

La data ed il luogo in cui si svolgerà l'esperimento saranno comunicati ai candidati ammessi al concorso almeno quindici giorni prima.

Per essere ammessi a sostenere la prova i candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento.

Art. 6.

Espletato l'esperimento pratico la commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato l'esperimento pratico e che intendano far valere titoli di preferenza e di precedenza dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, *entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita* lettera di invito, i documenti di seguito indicati, formati con l'osservanza della legge sul bollo:

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra, per servizio e sul lavoro, nonchè i profughi disoccupati: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro, oppure:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente Direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono iscritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) gli orfani dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

g) i figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a*) o *b*) o *c*) comprovanti la qualità d'invalido del genitore nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al *documento predetto;*

h) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

i) gli ex combattenti e categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciata successivamente al 5 ottobre 1964 oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948;

l) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

m) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dalla autorità consolare;

n) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

o) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina ad operaio guardia scuderia.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per la nomina gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

I candidati licenziati dagli enti soppressi a' sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) titolo di studio in originale o copia debitamente autenticata;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3 e 4 dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) copia ed estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure *siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio* di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal commissario di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato in

qualità di guardia scuderia; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica a svolgere le mansioni di guardia scuderia.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo al servizio in qualità di guardia scuderia, e che per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata.

Sono previste le seguenti sedi di servizio: Crema, Ferrara, Reggio Emilia, Pisa, Santa Maria Capua Vetere, Foggia.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli operai che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 maggio 1971

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1971
Registro n. 9 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 54

(6254)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Bando di concorso nazionale per il piano urbanistico di sistemazione dell'Università degli studi di Cagliari

Art. 1.
Ente banditore

L'Università degli studi di Cagliari bandisce un concorso nazionale per la sistemazione dell'Università di Cagliari.

Art. 2.
Partecipazione

Possono partecipare al concorso, singolarmente e in gruppi gli architetti e gli ingegneri italiani regolarmente iscritti agli albi professionali ai quali possono aggregarsi anche esperti di altre discipline, purchè sia chiaramente specificato il settore di competenza di ciascuno.

Art. 3.
Oggetto del concorso

Oggetto del concorso è la sistemazione globale della nuova sede dell'Università di Cagliari, da esprimere attraverso un piano urbanistico che definisca le diverse destinazioni d'uso, le volumetrie, gli spazi e le tipologie più rispondenti alle esigenze dello ateneo cagliaritano; e più precisamente (nell'ambito dei contenuti statutari e delle funzioni da assolvere) indichi la dimensione ottimale degli interventi, gli standard di utilizzazione, gli schemi distributivi, nonchè la maglia delle infrastrutture cinematiche e tecnologiche.

Lo studio, sulla scorta degli elaborati e dei dati forniti dalla Università di Cagliari, terrà presenti le caratteristiche fisiche ed infrastrutturali dell'area prescelta e la situazione urbanistica generale al contorno.

Art. 4.
Strutturazione del complesso

Il complesso universitario deve scaturire da un modello funzionale che sia improntato alle più moderne concezioni di struttura di un organismo integrato con la nuova dimensione dell'« area di Cagliari », proiettata con caratteri direzionali verso il territorio regionale.

La strutturazione del complesso deve garantire i più razionali contatti con i centri urbani al contorno e con le infrastrutture di appoggio su scala territoriale (aeroporto, parco ferroviario, porto e strade di interesse regionale).

All'interno deve garantire la più ampia flessibilità spaziale e distributiva in relazione alla prevista nuova strutturazione dipartimentale dell'università, anche per quanto attiene ai settori destinati alla ricerca.

Quanto sopra, nel quadro delle formulazioni attuative dei complessi universitari previste dalla legge 28 luglio 1967, n. 641, dovrà potersi realizzare secondo lotti di intervento funzionali, nell'ambito dei finanziamenti di cui potrà disporre l'Università di Cagliari. I primi lotti funzionali terranno ragionevolmente conto, in attesa del totale trasferimento delle attuali ubicazioni delle facoltà e istituti, nonchè degli uffici centrali del rettorato e della amministrazione, dei servizi dell'opera universitaria e delle altre istituzioni universitarie esistenti nella città di Cagliari.

Art. 5.
Dati e requisiti fondamentali del piano urbanistico

I dati ed i requisiti fondamentali del piano urbanistico e le prescrizioni ed indicazioni sono contenuti in un'apposita scheda tecnica allegata al presente bando.

Art. 6.
Allegati illustrativi del concorso

La documentazione è costituita dai seguenti elaborati:

a) relazione illustrativa;

b) cartografia in scala 1:25.000 riguardante principalmente la grande viabilità e contenente i nuclei urbani di Cagliari, Selargius, Sestu;

c) cartografia in scala 1:10.000 dello stato attuale del territorio e riguardante parte dei territori comunali di Cagliari, Selargius, Sestu.

In detta cartografia sono riportate le attuali sedi universitarie ubicate nel centro urbano di Cagliari;

d) cartografia in scala 1:10.000 dello stesso territorio di cui al punto *c*) con indicazione delle aree previste per l'insediamento universitario.

Si intendono materialmente allegate alla documentazione le disposizioni di legge concernenti l'urbanistica e l'ordinamento universitario attualmente vigenti e quelle che potranno essere emanate successivamente alla pubblicazione del presente bando.

Art. 7.
Tempo utile e modalità di richiesta degli allegati illustrativi

Gli allegati illustrativi del concorso di cui ai precedenti articoli 5 e 6 saranno forniti dall'Università degli studi di Cagliari a coloro che li richiederanno dietro rimborso spese della somma di L. 20.000.

Detti allegati illustrativi saranno consegnati direttamente o inviati dall'ente banditore a mezzo plico postale raccomandato.

Le richieste dovranno essere indirizzate all'Università degli studi di Cagliari, via Università, 42, unitamente al versamento della somma di cui al primo comma.

L'ente banditore non assume peraltro alcun impegno circa la puntualità del recapito e declina ogni responsabilità conseguente.

Art. 8.

Osservanza di leggi e regolamenti

Per quanto non sia espressamente stabilito nel presente bando, si fa riferimento alle norme di legge e regolamenti vigenti e in particolare alle norme per lo svolgimento dei concorsi per progetti di opere pubbliche di pertinenza del Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1962, n. 1950.

Art. 9.

Concorrenti in gruppo

Qualora il progetto venga redatto e presentato collettivamente da più concorrenti riuniti in gruppo, ciascuno di essi dovrà avere la qualifica ed i requisiti richiesti nel presente bando.

Uno dei concorrenti del gruppo dovrà ricevere dagli altri la delega a rappresentarli per trattare e definire qualsiasi rapporto o controversia con l'ente banditore del concorso per conto di tutti.

Ad ogni effetto del presente concorso il gruppo di concorrenti avrà collettivamente gli stessi diritti di un concorrente singolo.

Art. 10.

Identificazione dei concorrenti

Gli elaborati di progetto potranno essere firmati dai concorrenti, oppure saranno contrassegnati con (motto . ., numero . ., ecc.); in tale ultimo caso i nomi, cognomi ed indirizzi dei concorrenti dovranno essere contenuti in busta chiusa e sigillata, contraddistinta con lo stesso contrassegno degli elaborati. Il contrassegno sarà ripetuto sul foglio interno contenente le generalità dei concorrenti. Nella busta sarà pure contenuta la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, nonchè la delega nel caso di concorrenti in gruppo di cui all'articolo precedente.

La partecipazione al concorso è vietata a tutti coloro, progettisti e consulenti, che hanno collaborato alla compilazione del bando dell'ente banditore o beneficiario dell'opera.

Art. 11.

Termine di recapito degli elaborati

Il recapito e la consegna degli elaborati, racchiusi in un qualsiasi involucro sigillato col medesimo contrassegno esterno degli elaborati, dovrà effettuarsi nell'edificio, palazzo centrale dell'Università, sito in Cagliari, via Università, 42, non oltre le ore 12 del duecentesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando.

Nono sarà ammesso nessun ritardo nel recapito degli elaborati neppure nel caso di disguidi ferroviari, postali o di altre cause di forza maggiore.

I progetti che dovessero pervenire dopo la scadenza del termine sopraindicato, non saranno presi in considerazione.

Il personale incaricato di ricevere gli elaborati ne rilascerà regolare ricevuta con l'indicazione del giorno e dell'ora della ricezione. I plichi inviati per posta dovranno essere spediti a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 12.

Elaborati richiesti

Ogni concorrente dovrà presentare i seguenti elaborati:

a) relazione illustrativa dei concetti informatori della proposta.

In particolare la relazione dovrà illustrare i seguenti aspetti:

l'organismo universitario nelle linee di sviluppo territoriale;

l'organizzazione interna universitaria con riferimento a possibili strutture dipartimentali;

le soluzioni di dettaglio di cui al successivo punto *d*);

le fasi e i metodi di realizzazione;

il piano finanziario di massima;

b) elaborati grafici relativi alla soluzione urbanistica proposta.

Tra questi dovrà essere obbligatoriamente compresa la planimetria di insieme in scala 1:25.000 e quella in scala 1:4.000; quest'ultima contenente la destinazione, i vincoli di zona e le soluzioni infrastrutturali previste, nonchè quanto altro forma normalmente oggetto di previsioni urbanistiche a livello di piano regolatore generale;

c) elaborati grafici in scala 1:2000 dell'organismo universitario anche nella sua connessione con le infrastrutture e con le strutture urbane ad esso limitrofe;

d) elaborati grafici di dettaglio nelle scale appropriate a scelta dei concorrenti relativi a soluzioni organizzative tipologiche e architettoniche tendenti ad approfondire e ad esemplificare la proposta, anche sotto il profilo dei costi e delle modalità di realizzazione;

e) quanto altro ritenuto utile dal concorrente per una più completa illustrazione del progetto.

L'unità di misura adottata negli elaborati dovrà essere quella del sistema metrico decimale.

Tutti gli elaborati grafici dovranno essere montati su pannelli rigidi delle dimensioni massime di 120 × 100 cm.

Tutti gli elaborati indicati nel presente articolo dovranno essere redatti in lingua italiana.

Art. 13.

Commissione esaminatrice

I progetti saranno esaminati e giudicati da una commissione così costituita:

a) un presidente;

b) il provveditore alle opere pubbliche o un suo delegato tecnico;

c) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

d) il capo della sezione urbanistica del provveditorato alle opere pubbliche;

e) il capo della sezione urbanistica dell'assessorato ai lavori pubblici della regione autonoma della Sardegna;

f) quattro rappresentanti dell'università di cui:

tre scelti fra i docenti universitari;

uno scelto fra i funzionari amministrativi;

g) un esperto designato dal Ministero dei lavori pubblici;

h) un rappresentante del consiglio nazionale degli ingegneri, esperto in urbanistica;

i) un rappresentante del consiglio nazionale degli architetti, esperto in urbanistica;

l) i capi degli uffici tecnici dei comuni interessati;

m) un esperto di fama internazionale di problemi universitari.

Un funzionario del ruolo amministrativo addetto all'ente banditore svolgerà mansioni di segretario senza diritto al voto.

I componenti della commissione di cui alle lettere *a*), *f*), ed *m*) ed il segretario saranno nominati dal consiglio di amministrazione dell'università.

Art. 14.

Premi

La commissione giudicatrice, entro 90 giorni dall'insediamento, stabilirà, con giudizio inappellabile, la graduatoria di merito in base alla quale saranno corrisposti rispettivamente i seguenti premi:

1° premio di L. 10.000.000.
2° premio di L. 7.000.000.
3° premio di L. 5.000.000.

La commissione giudicatrice avrà inoltre a disposizione la somma di L. 6.000.000 per contributi a titolo di parziale rimborso spese agli autori di quei progetti che saranno, all'infuori dei primi classificati, segnalati come maggiormente meritevoli a giudizio insindacabile della commissione stessa.

Sarà insindacabile facoltà della commissione giudicatrice assegnare tutti o parte dei premi stabiliti dal presente bando.

La graduatoria di merito, formata ai sensi del presente articolo, per diventare esecutiva dovrà venire approvata dal consiglio di amministrazione dell'università integrato ai sensi della legge n. 641.

Dette conclusioni saranno rese pubbliche attraverso la stampa e comunicate personalmente agli interessati.

L'Università di Cagliari successivamente alla conclusione del concorso si riserva la facoltà di esporre al pubblico i progetti esaminati e gli atti relativi al concorso emessi dalla commissione giudicatrice.

I progetti premiati diventano proprietà dell'Università di Cagliari, che è tenuta a corrispondere il premio e potrà quindi avvalersi a sua discrezione in tutto o in parte dei suddetti progetti e dei suggerimenti in essi contenuti anche ai fini di varianti degli strumenti urbanistici esistenti.

Art. 15.

Restituzione dei progetti

Tutti i progetti, eccetto quelli premiati dovranno essere ritirati a cura e spese dei concorrenti su esibizione della ricevuta rilasciata all'atto della consegna, entro e non oltre 60 giorni dalla data di comunicazione dell'esito di concorso.

Art. 16.

Esclusione dal concorso

La presentazione, di elaborati difformi, in numero e caratteristiche, dalle precedenti indicazioni comporta la esclusione dal concorso.

Art. 17.

Obblighi dei concorrenti

La partecipazione al concorso implica la accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le norme stabilite nel presente bando.

Art. 18.

Pubblicazione bando

Il presente bando verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, addì 18 maggio 1971

Il Rettore

(6347)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Lucca

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 2 dicembre 1970 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Lucca;

Visto il decreto ministeriale in data 12 maggio 1971 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748, e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Lucca, nell'ordine appresso indicato:

1. Gaetani dott. Leonida	punti	88,44	su 132
2. Schlitzer dott. Pasquale .	»	84,96	»
3. Venuti dott. Eustacchio	»	84,67	»
4. Campanella dott. Giovanni .	»	80,75	»
5. Fornaciari dott. Raul	»	79,98	»
6. Procaccini dott. Domenico .	»	77,81	»
7. Palatiello dott. Vincenzo	»	77,69	»
8. Lugli dott. Giuseppe	»	77,21	»
9. Tognocchi dott. Candido	»	76,58	»
10. Gini dott. Michele .	»	74,01	»
11. Calistri dott. Umberto .	»	72,22	»
12. Paiotti dott. Dante .	»	70,56	»
13. Coverlizza dott. Mario .	»	67,47	»
14. Manzini dott. Dario	»	64,16	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1971

p. *Il Ministro*: SARTI

(6306)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Caserta

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 18 dicembre 1969 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Caserta;

Visto il decreto ministeriale in data 3 novembre 1970 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748, e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Caserta, nell'ordine appresso indicato:

1. Cieri dott. Annibale .	punti	85,13	su 132
2. Di Filippo dott. Costanzo	»	82,07	»
3. Schlitzer dott. Pasquale .	»	80,21	»
4. Guerrieri dott. Domenico	»	79,37	»
5. Ferri dott. Pasquale	»	78,18	»
6. Ronza dott. Vincenzo .	»	76,09	»
7. Procaccini dott. Domenico	»	75,81	»
8. Montefusco dott. Gerardo	»	74,50	»
9. Dell'Isola dott. Erasmo .	»	74,23	»
10. Riolfatti dott. Tullio .	»	73,78	»
11. Palatiello dott. Vincenzo	»	73,69	»
12. Tognocchi dott. Candido	»	73,58	»
13. Cassetti dott. Luigi .	»	71,31	»
14. Simeone dott. Mariangelo .	»	70,86	»
15. Mistrangelo dott. Pio .	»	70,60	»
16. Tollis dott. Aldo .	»	70,40	»
17. De Cata dott. Carlo .	»	68,59	»
18. Pasquale dott. Giusto .	»	65,68	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1971

p. *Il Ministro*: SARTI

(6307)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VITERBO

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Viterbo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1083 del 6 aprile 1970, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del consorzio di vigilanza igienica e profilassi fra i comuni di Tarquinia, Montalto di Castro, Tuscania e Monteromano;

Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Vista la terna proposta dall'ordine dei medici della provincia di Viterbo, ai sensi dell'art. 2, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la segnalazione dell'assemblea del consorzio sulla terna proposta dal predetto ordine dei medici, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

Presidente:

Pierro dott. Vittorio, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Pascarella dott. Francesco, vice prefetto vicario dell'amministrazione civile dell'interno;

Realmuto prof. dott. Antonino, medico provinciale capo, titolare dell'ufficio del medico provinciale di Latina;

Del Vecchio prof dott. Vittorio, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Roma;

Serafini prof. dott. Umberto, direttore dell'istituto di patologia medica dell'Università di Firenze;

Pistoletti dott. Giancarlo, ufficiale sanitario del comune di Viterbo.

Segretario:

Ricci dott. Enzo, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno luogo presso l'istituto d'igiene dell'Università di Roma non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Viterbo e, per otto giorni consecutivi, all'albo dello ufficio del medico provinciale di Viterbo, della prefettura e dei comuni interessati.

Viterbo, addì 29 maggio 1971

Il medico provinciale: CORDA

(6285)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI COMO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Como

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5050 del 2 dicembre 1970, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di veterinario condotto vacanti in provincia;

Visto il proprio decreto n. 2295 del 5 maggio 1971, con il quale veniva costituita la commissione giudicatrice del concorso;

Riscontrata la regolarità di tutti gli atti e verbali relativi all'espletamento del concorso rimessi dalla commissione giudicatrice all'uopo costituita con decreto del 5 maggio 1971;

Vista la graduatoria dei concorrenti risultati idonei formulata dalla stessa commissione giudicatrice;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963 n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Ghezzi Pietro	punti	82,407
2. Corti Giuseppe	»	78,473
3. Federici Vincenzo	»	76,677
4. Bianchi Ermanno	»	71,072
5. Cattaneo Italo	»	69,384
6. Fresia Sergio	»	64,622
7. Locatelli Alessandro	»	63,470
8. Traversa Giacinto	»	63,144
9. Isabella Mariano	»	62,785
10. Scheiber Ercole	»	62,459
11. Noli Camillo	»	59,818
12. Aliprandi Luigi	»	58,000
13. Leonardi Vittorio	»	57,944
14. Bertolini Benigno	»	57,070
15. Tazzioli Luciano, p. per età	»	56,500
16. Zaccaria Mario	»	56,500
17. Zuffada Sante	»	56,500
18. Mazzoleni Oscar	»	56,088
19. Tettamanti Gabriele	»	56,000
20. Simoni Gianantonio	»	55,500
21. Ambrosetti Piercarlo	»	55,000
22. Ferrari Antonio	»	54,500
23. Messner Erwin	»	53,064
24. Primicerio Umberto	»	53,000
25. Cipriani Omero	punti	52,500
26. Ronco Mario, p. per età	»	52,000
27. Sorzini Paolo	»	52,000
28. Bertasi Pietro Antonio	»	51,914
29. Vasile Carlo	»	50,116
30. Marchesani Italo, p. per età	»	50,000
31. Biondi Antongiovanni	»	50,000
32. Guerra Domenico	»	50,000
33. Sbarra Piero Emilio	»	50,000
34. Passerini Gastone	»	50,000
35. Finazzi Mario	»	50,000
36. Tagliabue Valentino, p. per età	»	49,000
37. Chiminello Pietro	»	49,000
38. Civardi Luigi	»	49,000
39. Fattori Domenico	»	49,000
40. Montanari Cesare	»	49,000
41. Monticelli Angelo, p. per età	»	48,000
42. Barbini Emanuele	»	48,000
43. Rosa Mario	»	48,000
44. Armando Erminio, p. per età	»	47,000
45. Garino Alberto	»	47,000
46. Rosin Cesare	»	45,000
47. Armanasco Angelo	»	44,000
48. Paterlini Artemio	»	42,827
49. Policarpo Francesco, p. per età	»	42,000
50. Vitale Leonardo	»	42,000
51. Cristoni Pietro	»	42,000
52. Zago Giorgio	»	42,000

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della prefettura, di quest'ufficio e dei comuni interessati.

Como, addì 30 giugno 1971

Il veterinario provinciale: CALCINARDI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3119, di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, bandito con decreto n. 5050 del 2 dicembre 1970, a tre posti di veterinario condotto vacanti in provincia;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti veterinari sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Ghezzi Pietro: condotta consorziale dei comuni di Lurago d'Erba (capoconsorzio), Anzano del Parco, Costa Masnaga, Lambrugo, Merone, Monguzzo, Nibionno e Rogeno.

2) Corti Giuseppe: condotta consorziale dei comuni di Introbio (capoconsorzio), Ballabio, Barzio, Cremeno, Cassina Valsassina, Moggio, Morterone, Pasturo e Primaluna;

3) Federici Vincenzo: condotta consorziale dei comuni di Casargo (capoconsorzio), Cortenova, Crandola, Margno, Pagnona, Premana, Parlasco, Taceno e Vendrogno.

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della prefettura ed a quelli di quest'ufficio e dei comuni interessati.

Como, addì 30 giugno 1971

Il veterinario provinciale: CALCINARDI

(6457)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.